



Delibera della Giunta Regionale n. 191 del 12/04/2012

A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

Settore 2 Studio, Org.ne e Metodo, Formazione del Personale

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO N. 12/2011 - DETERMINAZIONI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a) che, con D.G.R n° 612 del 29/10/2011, è stato approvato il Regolamento n° 12 “*Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania*”, pubblicato sul BURC n° 77 del 16/12/2011;
- b) che, con deliberazione assunta in data odierna, per le ragioni in essa esplicitate, la Giunta regionale ha proceduto a prolungare il termine di cui all’art. 43, comma 1 del già citato Regolamento, relativo alla sua entrata in vigore, fino al 1° ottobre 2012;
- c) che, ai sensi del predetto art. 43, comma 1, in combinato disposto con i commi 2 e 3 dello stesso articolo, “*al fine di garantire l’efficace avvio della nuova organizzazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania sono costituiti gli uffici dipartimentali di cui all’articolo 7, e sono attribuiti gli incarichi di Capo dipartimento previsti dall’articolo 7, comma 4, i quali, sino alla data di cui al comma 1, svolgono le funzioni di cui al comma 3. A far data dal conferimento dell’incarico i Capi dipartimento concorrono allo sviluppo dell’organizzazione degli Uffici nei quali si articola l’apparato organizzativo della Giunta regionale, anche ai fini dell’adozione delle deliberazioni di cui all’articolo 6, comma 3*”;
- d) che, pertanto, occorre procedere alla costituzione degli Uffici dipartimentali e determinare il trattamento economico da attribuire ai capi dipartimento, al fine di consentire la nomina di cui all’art. 7 comma 4 del regolamento e la successiva stipula dei contratti di diritto privato;
- e) che, ai fini dello sviluppo dell’organizzazione degli uffici di cui all’art. 43 comma 2 e dell’adozione delle deliberazioni di cui all’art. 6 comma 3 del citato regolamento, appare opportuno, preliminarmente, procedere, in fase di prima attuazione, alla fissazione del numero massimo degli uffici dirigenziali, nei quali si articola l’apparato organizzativo della Giunta regionale, informando tale determinazione a criteri di razionalizzazione organizzativa e di riduzione delle strutture dirigenziali e della spesa;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, nelle more della definitiva implementazione del processo di riorganizzazione dell’Ente:

- ✓ di assicurare la continuità amministrativa e l’erogazione dei servizi;
- ✓ di fissare in 350 gli uffici dirigenziali;

VISTI:

- la L.R. n. 11/91;
- la L.R. n. 8/2010;
- la L. n.122/2010;
- il D.lgs. 165/2001 e s.m.i;
- la D.G.R.C. n°612 del 29/10/2011;

- il Regolamento 15.12.2011, n. 12;

DATO ATTO che del presente provvedimento viene data informativa alle OO.SS.;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime:

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate:

1. di stabilire, in fase di prima attuazione, nel numero massimo di 350 le strutture dirigenziali nelle quali si articola l'apparato organizzativo della Giunta regionale, comprensive di quelle degli uffici di cui all'art. 37 del regolamento n. 12 del 2011, articolate come nel seguito;
 - n. 5 Uffici di Capo Dipartimento;
 - n. 16 Uffici di Direzione Generale;
 - n. 4 Uffici Speciali;
 - n. 1 Ufficio del Datore di Lavoro;
 - n. 10 Uffici di Staff ai Dipartimenti;
 - n. 29 Uffici di Staff alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali e agli Uffici di cui all'art. 37 del regolamento;
 - n. 235 Uffici di Unità Operative Dirigenziali;
 - n. 50 Uffici di livello dirigenziale per Strutture di missione, o posizioni dirigenziali individuali.
2. di costituire gli Uffici dipartimentali, di cui all'art. 7 del regolamento, destinando agli stessi n. 10 Uffici di staff, ripartiti nella misura di due per ciascun Dipartimento, rinviando a successivo provvedimento l'indicazione delle funzioni di questi ultimi;
3. di stabilire il trattamento economico da attribuire ai capi dipartimento in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti Coordinatori di Area, e in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio complessivo, ivi compresa la quota relativa alla retribuzione di risultato, corrisposta ai predetti Coordinatori d'Area, maggiorata del 15%, salva l'eventuale integrazione prevista dall'art. 19, comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 2001;
4. di rinviare a successivi provvedimenti gli indirizzi programmatici per l'organizzazione interna degli Uffici di cui all'art. 6, comma 3, nonché dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 30 del regolamento;
5. di trasmettere il presente provvedimento alle AA.GG.C. 01 e 07 e al Capo di Gabinetto del Presidente, per opportuna conoscenza e al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul B.U.R.C..